



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA- Presidente -Sent. n. sez. 371/2026

MARIA GRECA ZONCU- Relatore - CC - 29/01/2026

MASSIMILIANO MICALIR.G.N. 33843/2025

GIOVANBATTISTA TONA

GIOVANNI GALLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni dell'Avvocato generale GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rinvio della decisione in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 12 settembre 2025 ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Avellino aveva applicato a [REDACTED] la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo utilizzata per esplodere cinque colpi di arma da fuoco in direzione dell'autovettura di proprietà di [REDACTED] parcheggiata sulla pubblica via.

2. Il Tribunale ha affrontato la questione sollevata dal difensore ed inerente alla presunta nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 33 comma 1 cod. proc. pen. in tema di capacità del giudice per mancato rispetto dell'art. 37 della circolare del CSM.

Rilevato che tale violazione tabellare non si era verificata respingeva l'eccezione, posto che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non si considerano attinenti alla capacità del giudice le allegate violazioni tabellari; pertanto, sotto tale profilo nessuna nullità inficiava il provvedimento impugnato.

Riguardo, poi, all'omesso preventivo interrogatorio ex art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. il Tribunale riteneva corretto l'operato del giudice per le indagini preliminari in quanto sussistevano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) in relazione a reati commessi con uso di armi ma ciò non con riferimento al reato per il quale si stava procedendo, bensì ai reati rispetto ai quali era fatta una valutazione di rischio di reiterazione.



3. Il fatto era ricostruito nella sua materialità grazie alle dichiarazioni della persona offesa [REDACTED] che si trovava sul balcone della sua abitazione nel momento in cui sopraggiungeva un'autovettura Lancia Y con a bordo [REDACTED] da lui conosciuto in quanto cugino della moglie, che, dopo averlo insultato, aveva esploso cinque o sei colpi di pistola all'indirizzo della sua autovettura.

Le riprese delle telecamere confermavano la dinamica del fatto riferita dal [REDACTED] benché non consentissero di identificare con certezza lo sparatore; non vi erano però ragioni per non ritenere attendibile quanto dichiarato dalla persona offesa, posto che il [REDACTED] si era reso a lungo introvabile la sera dei fatti e, una volta sentito, non era stato in grado di fornire una versione alternativa dei fatti.

4. Avverso detto provvedimento l'indagato a mezzo del difensore propone ricorso, che affida a due motivi di doglianza.

4.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. per mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo.

Il ricorrente avversa la interpretazione data dal Tribunale secondo cui il grave reato commesso con uso di armi deve essere individuato in quello che si vuole prevenire con la misura e non già in quello commesso, richiamando una pronuncia di questo Corte che ritiene, al contrario, che sia il reato per il quale interviene la cautela che deve essere ricompreso tra quelli indicati.

Aderendo a tale interpretazione appare evidente che sul punto ha errato anche il giudice per le indagini preliminari, poiché il delitto per il quale si procede non è un grave delitto commesso con uso di armi.

Il delitto in questione non rientra infatti né fra quelli di cui all'art. 4 *bis* ord. pen., né fra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., o di cui all'art. 380 cod. proc. pen.

Conclusivamente la gravità del fatto non può essere né riferita al fatto per cui si procede, secondo una valutazione discrezionale disancorata dal dato normativo, né al fatto che si vuole prevenire con la cautela.

4.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art 33 comma 1 e 178 comma 1 lett a) cod. proc. pen.

L'ordinanza genetica è stata emessa da un giudice non appartenente tabellarmente alla sezione dei giudici per le indagini preliminari, che è stato assegnato a tale ufficio per un periodo di tempo superiore a quello consentito .

Pertanto, è stato violato l'art. 37 della circolare del CSM n. 11315 del 2018 e tale violazione si pone al di fuori della mera irregolarità amministrativa dando luogo ad un vero e proprio stravolgimento dei principi e dei canoni dell'ordinamento giudiziario.

Il ricorrente conclusivamente lamenta la violazione dell'art. 46 della predetta circolare perché il Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione oltre il termine massimo e invalicabile di 180 giorni; la violazione dell'art. 33 comma 1, dell'art. 178 comma 1 lett. a) e dell'art. 179 cod. proc. pen, dell'art. 25 Cost, e degli artt. 46 e 37 circolare CSM, integra uno stravolgimento dei principi e dei canoni dell'ordinamento giudiziario; ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865 all. E, il provvedimento del presidente del Tribunale, siccome è viziato da violazione di legge, in particolare dell'art.37 della citata circolare del CSM e del disposto che in periodo feriale si trattano solo gli affari indifferibili e urgenti, deve essere disapplicato.

5. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella depositava conclusioni scritte chiedendo il rinvio della decisione in attesa della decisione delle Sezioni unite.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1 In merito alla richiesta di rinvio avanzata dall'Avvocato generale questo Collegio osserva che la decisione delle Sez. U. del 15 gennaio 2026 non pare avere rilievo diretto sulla questione di diritto sollevata con detto motivo.

La legge 09 agosto 2024 n. 114, di modifica della disciplina della custodia cautelare, ha, come è noto, previsto l'interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittorio anticipato rispetto all'adozione di una misura cautelare personale.

L'istituto del contraddittorio preventivo è già noto all'ordinamento processuale penale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, l. 16 aprile 2015, n. 47). (così in motivazione Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R., Rv. 288395 - 01)

L'art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. stabilisce che «fermo il disposto dell'art. 289 comma 2 secondo periodo cod. proc. pen., prima di disporre la misura il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate dagli art. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 comma 1 lett. a) e b) oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) in relazione a uno dei delitti indicati all'art. 407 comma 2 lett. a), o all'art. 362 comma 1 ter ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale».

La lettura dell'art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. delinea l'esclusione senza eccezioni dell'interrogatorio preventivo quando le esigenze cautelari siano quelle di cui alle lett. a) e b) dell'art. 273 comma 1 cod. proc. pen.; ciò per intuitive ragioni, poiché se si prospetta il pericolo di fuga ovvero di inquinamento probatorio il preventivo interrogatorio frustrerebbe tali esigenze, elidendo il fattore sorpresa; quanto, invece alle esigenze di cui alla lett. c), che sono così declinate «quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, ovvero...», esse impediscono il preventivo interrogatorio solo quando siano «in relazione ad uno dei delitti...ovvero a reati commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Il pericolo di reiterazione è dunque richiamato, ma solo in ragione di talune categorie di reati, rispetto ad una di dette categorie i tratti caratteristici sono costituiti dall'essere gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

La questione che si deve risolvere attiene alla individuazione dei reati cui si riferisce l'art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. nel richiamare l'esigenza di cui all'art. 273 comma 1 lett. c) in relazione ad uno dei delitti indicati all'art. 407... ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Mentre, infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non dovere procedere



all'interrogatorio preventivo in quanto il reato per il quale si procede, cioè il danneggiamento dell'autovettura, rientra, secondo una valutazione discrezionale demandata al giudice, fra i gravi delitti commessi con uso di armi ovvero con altri mezzi di violenza personale, il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni -ma sulla scorta di considerazioni differenti.

Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto che «i gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» sia espressione riferita non già al fatto commesso ma a quello la cui commissione è oggetto del pericolo cautelare.

E comunque, anche da questo differente angolo prospettico, il Tribunale ha concluso per la correttezza della mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo, poiché, nella valutazione della situazione in concreto, stante il fatto che l'indagato aveva mantenuto il possesso dell'arma e che non erano venute meno le ragioni di inimicizia nei confronti della persona offesa, ben era delineabile il pericolo di reiterazione di fatti gravi commessi con l'uso delle armi.

1.2 Questo Collegio è consapevole che i pochi precedenti di legittimità hanno ritenuto che le ipotesi di reato indicate al fine di escludere l'interrogatorio preventivo fossero quelle per cui si sta procedendo; in questo senso si è affermato che in tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalità particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., Rv. 288542 – 01: fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).

Si è anche stabilito che in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non riguarda tutti i delitti commessi con violenza, ma solo quelli realizzati "con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale", in quanto tale espressione è insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva in "malam partem". (Fattispecie in tema di tentata rapina). (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 - 01), ed ancora Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025 Gravinese; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena, n.m.; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo, n.m.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso, n.m.; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro, n.m. Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R.; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 – 01).

A ben vedere però nessuna di tali pronunce si è approfonditamente interrogata circa la valenza del richiamo ai gravi delitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale; solo in Sez. F, n. 30640 del 26/08/2025, G., Rv. 288542 - 01 si dà atto «della duplice opzione ermeneutica prospettabile quanto all'individuazione della seconda ipotesi derogatoria, se, cioè, il rapporto di relazione indicato nel comma 1-*quater* dell'art. 291 cod. proc. pen. intercorra con il reato la cui imputazione provvisoria viene mossa dal Pubblico Ministero in sede di richiesta cautelare o rispetto a futuri e probabili reati che l'indagato si pensa possa commettere»; poiché però tale profilo non era specificamente offerto alla valutazione della Corte, in ragione della natura devolutiva del ricorso non è stato valutato.

La questione della duplice opzione interpretativa viene sollevata nella ordinanza di rimessione alle SU delle questioni poi risolte con la sentenza del 15 gennaio 2026 non



ancora depositata: in detta ordinanza si osserva che «le deroghe al contraddittorio anticipato sono imperniate sulle esigenze cautelari da preservare»; «sulla scorta di tale ratio, quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), il riferimento a "uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" sembra essere calibrato non sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come ad esempio ai fini della previsione di applicabilità della misura ex art. 280 cod. proc. pen.) bensì sulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi. La lettera dell'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. riproduce quella inserita nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), dall'art. 3, comma 2, l. n. 332 del 1995, quando fa riferimento al concreto e attuale pericolo che la persona sottoposta alle indagini commetta «gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale», salvo poi discostarsene parzialmente nella individuazione di ulteriori tipologie delittuose, «delitti diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata».

In buona sostanza il richiamo alle esigenze cautelari di cui all'art. 273 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rispetto alle categorie di reati ivi indicate, solo i gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, mentre il riferimento ai delitti ricompresi nelle elencazioni normative di cui agli artt. 407 comma 2 lett a) e 362 comma 1 ter cod. proc. pen. è un *novum* introdotto in tema di interrogatorio preventivo.

Mentre, cioè, le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione al fine della emissione della misura *tout court* sono quelle indicate genericamente alla lett. c) dell'art. 273, le esigenze cautelari, costituite dal pericolo di reiterazione, che consentono anche di escludere l'interrogatorio preventivo sono solo quelle legate al pericolo di commissione di gravi reati con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, categoria già presente in via generale nell'art. 273 lett. c), oltre che dei reati di cui alle categorie normative più volte citate che ricomprendono i delitti indicati come diretti contro l'ordine costituzionale ovvero i delitti di criminalità organizzata. La conclusione è che il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quello per cui si procede, pur consentendo l'emissione della misura, non può mai impedire l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

Secondo l'interpretazione di maggiore plausibilità, dunque, l'art. 291 comma 1 *quater* nell'indicare i casi in cui, stante il pericolo di reiterazione, è possibile evitare l'interrogatorio preventivo, opera, per certi versi, una delimitazione e, per altri, una specificazione delle categorie già indicate nell'art. 273 comma 1 lett. c) cui infatti fa rimando, categorie che hanno riguardo ai reati oggetto delle valutazioni prognostiche e non a quelli per i quali si procede.

In buona sostanza l'angolo prospettico dal quale ci si deve porre è quello della esigenza special preventiva di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere valutata, proprio perché calibrata sul pericolo di commissione di futuri reati, cioè sul pericolo di una recidiva, sul tipo di reati che si teme potranno essere commessi e non sui reati già commessi per i quali si procede.

Del resto, il tenore letterale della norma non fa esplicito riferimento ai reati per i quali si sta procedendo, come accade in altre norme del codice di procedura penale, bensì fa riferimento, come più volte ricordato, alla esigenza cautelare di cui all'art. 273 comma 1 lett. c) in relazione ad uno dei delitti e, dunque, anche da questo punto di vista l'interpretazione accolta può ritenersi aderente anche al testo letterale della norma.

Se, infatti, le esigenze cautelari di per sé hanno una dimensione prospettica, che



guarda al futuro e non al passato, che impone, cioè una previsione, non si vede perché ciò debba valere solo allorché si tratti del pericolo di fuga, ovvero del pericolo di inquinamento probatorio e non del pericolo di recidiva che è parimenti calibrato in senso teleologico.

1.3 Aderendo a questa interpretazione, che è la medesima su cui è fondata la decisione del Tribunale, l'omissione dell'interrogatorio si colloca in un'area di corretta applicazione della norma, in ragione del fatto che si colloca in senso prospettico e teleologico-secondo una valutazione certamente più fluida e lasciata alla discrezionalità del giudice di merito in punto di sussistenza o meno del pericolo di commissione di gravi reati con uso di armi.

Nel caso in esame tale valutazione è stata effettuata e il pericolo di recidiva, come delineato dall'art. 291 comma 1 *quater* cod. proc. pen. è stato ritenuto sussistente in ragione del possesso di armi da parte dell'indagato e del perdurare di ragioni di inimicizia con la persona offesa.

2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.

L'art. 33 comma 2 cod. proc. pen. esclude espressamente dalle condizioni di capacità del giudice quanto attiene alla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, alla formazione dei collegi e alla assegnazione dei processi a sezioni collegi e giudici.

L'art. 7-bis dell'Ordinamento Giudiziario prevede che «la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

Affinché l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio possa incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., è necessario non una ipotesi di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma piuttosto il determinarsi di uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Rv. 249450).

L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risultati, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. (Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024, dep. 2025, Gallo, Rv. 287723 - 01)

L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256570 - 01).



E' quindi evidente che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, poiché la circostanza che l'emissione del provvedimento genetico da parte di un magistrato assegnato alla sezione dei Giudici per le indagini preliminari solo nel periodo feriale, in ossequio al disposto della tabella feriale del Tribunale , non può certamente essere ritenuta incidere sui principi e sui canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, che hanno ben altra portata.

3. Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Maria Greca Zoncu Giuseppe Sntalucia

